

TRIBUNALE DI TRANI

Sez. Fallimentare

Ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore

e Istanza Urgente di emissione dei provvedimenti protettivi e di sospensione della procedura

esecutiva N.19/2025 R.G. ES. IMM. Tribunale Trani pendente nei confronti del consumatore

Per il sig. Di Bari Girolamo, C.F. DBRGLM79R08A6699D, nato a Barletta il 08/10/1979 ed ivi residente alla Via Padre Raffaele Dibari n.21, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Barletta alla Via Rizzitelli n.8 nello studio dell'Avv. Teresa Di Bari (C.F.DBRTSR70E61A669F) che lo rappresenta e difende in virtù di procura *ad litem* in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 0883-891853 o al seguente indirizzo P.E.C.: avv.teresadibari@pec.it ove viene eletto anche domicilio digitale in virtù delle attuali disposizioni e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti informatici e teletrasmessi;

PREMESSO CHE:

- L'istante ha presentato in data 27/10/2025 domanda di avvio della procedura di sovraindebitamento protocollata con il numero 47/2025 registro degli Affari ex art. D.M. 202-2014 avanti all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'OCC di Trani ai fini della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi e pertanto al fine di usufruire delle procedure di legge ed in specie del piano del consumatore, all'oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
- Con provvedimento del 19/11/2025 il referente dell'OCC ha nominato Gestore del procedimento ai sensi dell'art. 10, comma 2 del DM 202/ 2014 la dr.ssa Carmen Santoniccolo, che in data 21/11/2025 accettava l'incarico.
- Ricorrono nella fattispecie de qua i presupposti oggettivi e soggettivi normativamente previsti, come si attesta nella relazione del Gestore della crisi allegata sub All. A) al presente atto di ricorso di cui costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai documenti alla stessa allegati dal n. 1 al n.12 e di cui si mantiene la numerazione nel presente atto.

- Così come acclarato dal Gestore della crisi ricorrono i presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente il debitore:
 - a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII¹;
 - b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII²;
 - c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
 - d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Circa le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII), così come rivelato dal Gestore della Crisi, l'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella da questi acquisita, unitamente alle ulteriori informazioni assunte in sede di incontro con il debitore, ha consentito la ricostruzione delle cause dell'indebitamento del Sig. Dibari Girolamo, cause queste riconducibili allo stato di necessità di intervento, con supporti mirati e particolarmente costosi, volti a migliorare le condizioni di vita dei due figli minori, gemelli, [REDACTED] a seguito della conferma, nel 2019, pervenuta dopo accertamenti medici, della sindrome dello "*Spettro Autistico livello 2*".

La situazione familiare subirà poi un ulteriore aggravamento a seguito di licenziamento del sig. Dibari Girolamo in data 05/04/2023, dopo un periodo lavorativo di diciannove anni presso il [REDACTED], ove ricopriva la mansione

di “Responsabile della produzione reparto iniezione”, con un reddito medio lordo di circa euro 2.000,00.

Inevitabilmente, la perdita del lavoro improvvisa ha minato irrimediabilmente la stabilità emotiva ed economica della famiglia, causandone l’indebitamento.

A fronte di tanto, tuttavia, il debitore si attivava, lavorando nel fondo di sua proprietà, conseguendo un reddito che, unitamente alla NASPI, al beneficio dell’accompagnamento e all’assegno Unico gli ha consentito non solo di sostenere la famiglia, ma anche di sottoporre alle dovute terapie i piccoli [REDACTED] e [REDACTED] di onorare il pagamento del mutuo agrario e del finanziamento n.58847875 dello 01/05/2018 che non hanno mai presentato sofferenza alcuna.

Inoltre, dopo un corso di perfezionamento per Guardie Particolari Giurate, il Dibari a far data dal 24/6/2025 è stato assunto dalla [REDACTED], con contratto a tempo determinato, ad oggi ripetutamente rinnovato già per 4 trimestri consecutivi.

Di contro il debitore non riusciva ad onorare il debito del mutuo ipotecario della casa familiare, acceso nel 2018, quando la famiglia conseguiva redditi che consentivano di rispettare i pagamenti delle rate previste dal piano di ammortamento.

Vani si sono rivelati i tentativi di addivenire ad una composizione della lite con la società AREC NEPRIX SPA, società che ha rilevato il credito della Banca Monte Dei Paschi di Siena.

E anche quando in data 23/11/2024 la società notificava al Sig. Dibari, atto di precetto, intimando il pagamento del debito residuo, vani si rivelavano i tentativi di addivenire ad una conciliazione della lite.

Oggi, la prospettiva di adempiere le obbligazioni da parte del debitore viene mostrata dalla adeguatezza dei flussi di entrate e uscite prospettiche a ogni sottoscrizione di operazioni di finanziamento.

All'uopo, anche al fine di coadiuvare il Tribunale nella valutazione della diligenza del debitore, si rappresenta, per ciascun finanziamento sottoscritto, la situazione prospettica in cui versava il debitore alla data della sottoscrizione:

Finanziamento 1

MUTUO FONDIARIO FRAZIONATO intestato a Dibari Girolamo del 12/4/2018 Monte dei Paschi di Siena pari ad €104.840,00, Nota di Trascrizione Reg. Gen.8082, Reg. Part.6133, Pres. n.57 del 12/4/2018. Rate Residue €88.905,15. Rate mensili €450/500 (mutuo a tasso variabile).

Nell'anno di sottoscrizione del mutuo fondiario frazionato il debitore soddisfa in pieno il requisito di meritevolezza, perché nella piena consapevolezza, in considerazione delle capacità finanziarie possedute, di poter sottoscrivere il mutuo e di poter regolarmente pagare le rate, ignaro, dunque, delle avversità che di lì a poco gli si sarebbero prospettate.

Finanziamento 2

MUTUO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO intestato a Dibari Girolamo N.01- 21706908, **MUTUO PADRE** N.01-48767413 **INTESA SAN PAOLO**, €91.186,87. Scadenza 20.02.2039. Capitale residuo €79.873,63. Rate variabili mensili €420,66 (quota capitale).

In merito al secondo finanziamento, lo stesso è da attribuire all'investimento risultante da atto di compravendita stipulato in data 20 febbraio 2019 per l'acquisto del fondo rustico, nella previsione di ampliare le entrate reddituali familiari impiegando parte del tempo a disposizione (tempo residuo dal lavoro) per l'attività di imprenditoria agricola.

Anche in questo caso il mutuo è stato erogato in seguito alla valutazione del merito creditizio del debitore.

Finanziamento 3

Finanziamento INTESA SAN PAOLO intestato a Dibari Girolamo n.58847875 dello 01/05/2018, scadenza 01.04.2028, €30.000,00. Capitale residuo €8.349,89. Rata mensile €330,81.

..***

Il sig. Dibari Girolamo ha lavorato dal 20/10/2004 al 5/04/2023 presso il [REDACTED], con sede in Barletta alla Via Trani nn.94/100, ricoprendo la mansione di "Responsabile della produzione reparto iniezione", con un reddito medio lordo di circa euro 2.000,00 come da buste paga allegate. Alla data di accensione dei predetti mutui/finanziamenti il sig. Dibari Girolamo era in grado di onorare il pagamento degli oneri assunti.

Nel 2019 il debitore apprende, a seguito di accertamenti medici, che i due suoi figli, gemelli, [REDACTED]

e [REDACTED], sono affetti dalla sindrome dello “Spettro Autistico livello 2”.

La conferma di tale sindrome porta i due genitori ad intraprendere un percorso intensivo di terapie sui minori, volte a migliorare le condizioni di vita dei piccoli e a prepararli al mondo della scuola.

Viene pertanto tempestivamente adito il Tribunale di Trani, Sez. Lav. N.R.G. 6154/2019 e 6155/2019, per il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento, che si conclude con decreto di omologa di accoglimento.

In data 05/04/2023 il Dibari viene licenziamento e fino al 01.04.2025 ha percepito il contributo NASPI.

Nel contempo il licenziamento è stato impugnato innanzi al Tribunale di Trani Sez. Lav., e di poi innanzi alla Corte di Appello di Bari: in data 3/3/2026 verrà chiamata l’udienza per la verifica del bonario componimento della soluzione conciliativa proposta che accrescerebbe di 22.000,00/25.000,00 la liquidità del debitore come da verbale di udienza in atti.

Il Dibari si è sempre adoperato per svolgere un’attività che garantisse alla famiglia una vita dignitosa e, esaminando le varie attività svolte si rileva che, a far data dal 24/6/2025, lavora presso la [REDACTED], con un contratto a tempo determinato che da giugno 2025 gli viene sempre rinnovato e che potrebbe presto, già dal prossimo trimestre, trasformarsi in impiego a tempo indeterminato, con un introito mensile iniziale di euro 1.250,00 oltre indennità di rischio, buoni pasto e compenso per i turni notturni, a tutt’oggi lievitato ad €.1.524,00, questo a riprova del fatto che vi è la volontà di accrescimento delle entrate familiari per poter aumentare il reddito disponibile al risanamento dell’unica posizione debitoria in affanno, e, dunque, soddisfare il piano di ristrutturazione dei debiti di cui si chiede l’omologazione.

Così come evidenziato dal Gestore della Crisi nella valutazione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assumerà la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un’esistenza dignitosa in virtù della presa di coscienza, a seguito di accertamenti medici intrapresi nell’anno 2019, che i due figli, gemelli, [REDACTED] sono affetti dalla sindrome dello “Spettro Autistico livello 2”.

Fortunatamente e anche grazie alla tempestività ed intensità delle terapie a cui i minori sono stati sottoposti, ad oggi le condizioni di salute dei piccoli sono notevolmente migliorate, così come si evince dai referti della ASL BAT che hanno ridotto la patologia dello Spettro dell'Autismo dal II al I livello e non richiedono più i costosi interventi di supporto psicologico resisi necessari per i primi 7 anni di vita, attualmente partecipando unicamente a progetti gratuiti, sovvenzionati dal Comune di Barletta, ciò determinando non solo un notevole sollievo morale per l'intera famiglia ma anche economico.

Alla luce di quanto narrato appare evidente che il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e che le cause del sovraindebitamento sono riconducibili sostanzialmente all'incapacità del ricorrente, principalmente causata dalla perdita del lavoro, di produrre il reddito necessario per far fronte alle obbligazioni assunte con i soggetti finanziatori professionali.

Come si evince dalla documentazione depositata dal debitore, lo stato di sovraindebitamento, evidente fino a pochi mesi prima dell'assunzione presso la [REDACTED] come Guardia Particolare Giurata, con un contratto che lo vede impiegato dal giugno 2025, con concrete prospettive di conferma e di trasformazione in tempo indeterminato, tenuto conto anche dell'aumento dello stipendio maturato in così breve tempo, non gli ha permesso di adempiere agli obblighi finanziari, con un patrimonio prontamente liquidabile.

La situazione patrimoniale ha però subito dei cambiamenti positivi nel corso degli ultimi otto mesi e questo certamente dovrebbe essere considerato positivamente, affinché il Dibari possa riprendere ad essere puntuale nei pagamenti dell'unico debito in sofferenza e risollevare in tal modo la propria posizione debitoria.

Situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII))

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal Gestore della Crisi, **la posizione debitoria** é la seguente:

1. O.C.C. di Trani, con sede legale in Trani alla Via Giuseppe Amorese n. 4., importo complessivo

euro 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di compenso come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al d.m. n. 202/2014 in prededuzione, di cui allo stato risultano già versate €. ;

2. Avv. Di Bari Teresa, con studio in Barletta alla Via Rizzitelli n. 8, richiedente le somme complessive di euro 522,08 a titolo di compenso con grado di prelazione di credito privilegiato, in conformità alla lettera di incarico professionale sottoscritta con il debitore.

3. AREC NEPRIX S.P.A., sede legale in Milano, Via Soperga n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Avino, c.f. VNAGPP66E04F205G (pec: giuseppe.avino@milano.pecavvocati.it), con studio a Milano, Via Valvassori Peroni n. 76, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto legale: giuseppe.avino@milano.pecavvocati, richiedente le somme complessive di euro 88.905,15 (ottantottomilanovecentocinque/15) a titolo di debito residuo del contratto di mutuo edilizio del 12/4/2018 acceso con Monte dei Paschi di Siena, oggi AREC NEPRIX SPA con grado di prelazione di privilegio ipotecario.

Qui di seguito si riportano altresì informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie "NON IN SOFFERENZA" nei confronti degli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori, con specifica indicazione in ordine all'epoca della stipula e natura dell'operazione di finanziamento, importo del debito iniziale e del debito residuo nonché rata pattuita per il rimborso.

1. creditore INTESA SAN PAOLO n.58847875 3. Il contratto di finanziamento chirografario è stato stipulato in data 26/03/2018 per un importo originario di euro 30.000,00; veniva previsto un rimborso mediante n. 120 rate mensili, comprensive di interessi passivi, dell'importo di euro 330,81. L'importo del debito residuo è pari a euro 8.349,89;

2. creditore INTESA SAN PAOLO MUTUO AGRARIO di miglioramento N.01-21706908. Il contratto di mutuo agrario ipotecario è stato stipulato in data 20/02/2019 per un importo originario di euro 79.873,63;

Riferisce il Gestore della crisi che alla luce della "documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere sintetizzate, alla data di presentazione della relazione particolareggiata, nell'unica posizione debitoria di natura consumeristica pendente rappresentata dal residuo di euro 88.905,15 nei confronti della società creditrice AREC NEPRIX

SPA". Ancora, "Il finanziamento in essere con INTESA SAN PAOLO e il mutuo agrario di miglioramento i cui pagamenti sono a tutt'oggi regolarmente effettuati, possono ritenersi finanziariamente coperti dal reddito agrario percepito dal debitore. Il sig. Dibari Girolamo, inoltre, come da documenti che si allegano non risulta avere pendenze tributarie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agente della Riscossione, dell'ufficio tributi del comune di Barletta".

Si riporta di seguito una tabella di dettaglio/riepilogo debiti alla data odierna:

	Creditore	Tipologia	Importo deb. residuo
	AREC NEPIX SPA	Totale Residuo scaduto (ipotecario)	88.905,15
	INTESA SAN PAOLO n.58847875 3	Totale Residuo (ultima rata pagata il 01.07.2025)-chirografario	8.349,89
	INTESA SAN PAOLO MUTUO AGRARIO di miglioramento N.01-21706908	Totale Residuo (ultima rata pagata il 20.06.2025)-ipotecario	79.873,63
	TOTALE DEBITI		177.128,67
	Advisor	Totale Residuo (privilegiato)	522,08
	OCC di Trani	Totale Residuo (prededucibile)	1.500,00

Consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII))

Qui di seguito le dettagliate informazioni raccolte dal Gestore della Crisi e dalla documentazione fornita dal debitore circa il patrimonio, immobiliare e mobiliare, nella disponibilità ad oggi del debitore nonché i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

PATRIMONIO IMMOBILIARE

1. Abitazione di tipo economico Fg.87 P.Ila 3383 Sub 2° Via Padre Raffaele Dibari n.21, Piano 8 (ipoteca dell'istituto di credito);
2. Pertinenza dell'abitazione Box Fg.87 P.Ila3383 Sub 57 Piano S1(ipoteca dell'istituto di credito);
3. Pertinenza dell'abitazione loc. dep. C2 Fg.87 P.Ila 3383 Piano S1(ipoteca dell'istituto di credito);

Il valore del patrimonio immobiliare risultante dai dati O.M.I. è di €98.000,00.

PATRIMONIO IMMOBILIARE AGRICOLO

Fondo agricolo non edificabile, sito in Cerignola, loc. Pozzelle, Fg.272, P.lle119,263,365,443,111,112,114,116 (Seminativo/Vigneto) (ipoteca dell’istituto di credito). Valore come da perizia €120.000,00.

Il valore del patrimonio immobiliare agricolo risultante dai dati O.M.I. è di €120.000,00.

Gli immobili di proprietà del debitore sono oggetto di esecuzione immobiliare R.G.E. N.19/2025; *la proposta del debitore prevede la richiesta di sospensione della succitata procedura di esecuzione forzata pendente.*

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio immobiliare ammonta a complessivi euro 218.000,00.

PATRIMONIO MOBILIARE

- 1. Autovettura FIAT STYLO JTD TG. CH811NH proprietà 1/1 (quotazione 4 Ruote 0);
- 2. Autovettura FORD KUGA TG.FF936XE proprietà ½, cointestata con la Sig.ra Diniso Angela 26/5/1946(quotazione 4Ruote 5.500);
- 3. Il debitore è altresì titolare di un conto corrente n.6640/4100000011800 che, alla data del 30/06/2025, evidenzia una giacenza di euro 2.858,77

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro 8.358,00.

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi **euro 324.358,00** come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 98.000,00
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 218.000,00
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 8.358,00
Valore totale del patrimonio	Euro 324.358,00

Inoltre, sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore, *non risultano* a conoscenza della scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

SITUAZIONE REDDITUALE del debitore e del suo nucleo familiare

Il reddito medio netto mensile di cui la famiglia dispone è di **euro 3.885,00**, così strutturato:

- 1) COMPENSO NETTO ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (dal 24/06/25) euro 1.250,00 /1.550,00);
- 2) ASSEGNO UNICO euro 888,90 (totale anno 2025 euro 10.753,20);
- 4) INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO [REDACTED] euro 531,76 mensile (totale anno 2025 euro 6.381,12);
- 5) INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO [REDACTED] euro 531,76 mensile (totale anno 2025 euro 6.381,12);
- 6) REDDITO ANNUALE AGRARIO NETTO mensile euro 683,00 (totale annuo 8.196,00). Spese contributi agricoli euro 0,00.

Redditi Personali del debitore

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori redditi)	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	Note
------	-------------------	-----------------	--------------------	-----------------------------	-----------------	------

2021	L.INDETERMINATO	26.000,00	1.200,00	NETTO_24.888,00	2.074,00	
2022	L.INDETERMINATO	26.915,00	-	NETTO_23.168,00	1.930,00	
2023	L.INDETERMINATO	8.371,00	976,00			GG LAVORATI
2023	L.DETERMINATO	9.459,00		NETTO_16.034,00	1.336,16	293

Il ricorrente ad oggi, ha un contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno come guardia particolare giurata con una retribuzione media mensile netta di circa euro 1.250,00/1.550,00.

SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA

Il nucleo familiare del ricorrente è così composto:

I) Sig. Dibari Girolamo(debitore)

II) Sig. [REDACTED](coniuge)

III) Sig. [REDACTED] (figlio)

IV) Sig. [REDACTED] (figlio)

V) Sig. [REDACTED] (figlio)

A seguito di verifica da parte del Gestore delle spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare é emersa una spesa complessiva di circa €1.710,00 come da tabella indicata nella Relazione e che qui si riporta :

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	500,00
Abbigliamento e calzature	200,00
Spese condominiali	150,00
Utenze: acqua luce e gas	150,00
Servizi sanitari	150,00
TOTALE SPESE	1.150,00

Tali spese di mantenimento del nucleo familiare sono state ritenute dal Gestore congrue e coerenti con la condizione del debitore secondo i recenti dati istat con riferimento alla categoria “Coppia con 3 figli”.

Ciò premesso, stante un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) del debitore che ammonta mediamente a circa **euro 3.885,00**, detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a **euro 2.735,00**.

Considerando le rate del mutuo agrario e del finanziamento che il debitore riesce a ripianare con il reddito agrario prodotto annualmente, sembra ragionevole considerare la corresponsione mensile della rata del mutuo ipotecario che insiste sulla casa familiare di circa 650,00 euro, importo che il debitore è in grado di corrispondere, vista anche l’aspettativa positiva della conferma del contratto di assunzione che continuerebbe ad accrescere anche negli ultimi mesi dell’anno il reddito disponibile.

A rendere altresì ancora più solvibile la posizione del Dibari, il supporto economico fornito dalla di

lui madre, la Sig.ra [REDACTED], proprietaria dell'abitazione principale, del box, di un fondo in località "Coppa" in agro di Barletta e percettrice di una pensione di vecchiaia pari ad €1.360,00, della quale metterebbe a disposizione €300,00/350,00.

Tale ulteriore somma andrebbe ad aggiungersi alla somma di €1.675,00 per un totale di **€1.975,00**.

Pertanto, il creditore potrebbe corrispondere mensilmente una rata mensile del mutuo ipotecario sulla casa familiare di €650,00 senza difficoltà, e che, tenuto conto degli incassi mensili e delle spese detratte, nonché del supporto economico familiare, il debitore sarebbe in grado di onorare il debito, evitando che la famiglia e soprattutto i minori si trovino a vivere l'ulteriore trauma di non poter più vivere nella casa familiare.

Come rilevato dal Gestore della crisi, la proposta elaborata dal Dibari **assicura** ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato di insolvenza del debitore, dando stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore e comunque assicurando al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, sì recuperando quella serenità che la sola prospettiva di perdere la casa familiare ha minato fortemente.

In tal modo si eviterebbe altresì ai minori di subire un grave pregiudizio, perché perdendo la loro unica casa, perderebbero la continuità del loro ambiente di vita e delle loro consolidate abitudini.

Circostanza questa ancora più di rilievo se si tiene conto dell'handicap dei minori, a cui va necessariamente garantita la continuità di vita nel loro ambiente familiare, adeguato nel tempo alle loro specifiche esigenze, tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione.

COSTI DELLA PROCEDURA (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono stati quantificati dal Gestore della Crisi in complessivi euro 3.660,00, ed afferiscono a:

- | | |
|---|---------------|
| - Compenso O.C.C. | euro 1.500,00 |
| - imposta di registro su sentenza di omologa | euro 210,00 |
| - Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati | euro 350,00 |
| - Varie | euro 100,00 |

VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO (art. 68, comma 3, CCII)

Il Gestore della crisi al punto n.1.19 della Relazione esamina la valutazione del merito creditizio operata dal finanziatore, rilevando come nel caso di specie sia emerso che il finanziatore ha valutato:

- 1.l'importo del finanziamento;
- 2.gli importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- 3.il numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- 4.il reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- 5.l'importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito inps;
- 6.la scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Sul punto si evidenzia l'orientamento giurisprudenziale che puntualmente sancisce che *"...Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente."* (Cfr. Tribunale Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione 27.10.2020. Confermato anche da Trib. Napoli 21.10.2020, Trib. Napoli Nord 21.12.2018 e Trib. Bari 8.7.2020).

Premesso che gli istituti di credito e le società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito, sono i più qualificati a procedere alla valutazione della solvibilità del debitore, eventuali profili di colpa del consumatore, quand'anche configurabili sebbene non alla fattispecie che ci occupa, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (*Cfr. Tribunale Vicenza 24.09.2020, Tribunale di Napoli 21.10.2020, Tribunale di Trani, 16.03.2023*).

Da ultimo, nella procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, la violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del debitore comporta, addirittura, l'impossibilità per il creditore di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa (*Cfr. Tribunale di Vicenza, sez. 1, Decreto del 01 settembre 20022*).

Pertanto, laddove si volesse far anticipare il momento in cui sorge il sovraindebitamento alla stipula dell'ultimo finanziamento, bisognerebbe domandarsi se il soggetto finanziatore abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 124 bis del T.U.B. e concludere che, non vi sia stata una corretta valutazione del merito creditizio del richiedente il finanziamento da parte dell'istituto finanziario, unico soggetto a ciò obbligato, in quanto operatore professionale.

A parere del Gestore, **lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, sopraggiunto per cause a lui non imputabili e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso ha operato a partire dal 2019, non poteva essere a priori previsto nel momento in cui sono state assunte obbligazioni con la ragionevole prospettiva di potervi adempiere.** La situazione si è di poi aggravata con la scoperta della disabilità dei due figli minori e con la successiva perdita del posto di lavoro nel 2023.

Conseguentemente il debitore coadiuvato dai suoi consulenti ha preso in considerazione la rinegoziazione del mutuo fondiario per l'acquisto della casa di abitazione addivenendo anche alla formulazione di accordi, puntualmente rifiutati dalla società cessionaria del credito vantato dall'istituto Monte dei Paschi di Siena.

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;

2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore non solo di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, ma altresì di migliorarla con il nuovo contratto di lavoro con la prospettiva di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, si propone il soddisfacimento completo del debito inerente al mutuo ipotecario sulla casa di abitazione, attraverso la corresponsione mensile di una rata pari ad **euro 650,00** (seicentocinquanta/00) per un totale di 137 rate.

SINTESI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi e considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 3.885,00 e che le spese mensili ammontano ad euro 1.150,00, l'istante è in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro.

Valutazione dell'alternativa liquidatoria

L'art. 67, co. 4 del CCI prevede che “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'O.C.C.”

E' affidata al Giudice, quindi, la valutazione della convenienza del piano di ristrutturazione del debito del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria e non è più richiesto tale riferimento nella relazione dell'O.C.C.

Premesso che lo scopo della norma sarebbe quello di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio anche dei loro creditori e reinserirsi nella economia, mantenendo possibilmente la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, si vuole qui dimostrare l'incapienza del valore dei beni rispetto al credito residuo vantato dal creditore ipotecario e che in caso di liquidazione le risorse nette assegnabili allo stesso sarebbero inferiori, così come inferiore sarebbe il ricavato complessivo rispetto alle

risorse messe a disposizione dal piano di ristrutturazione proposto.

Il valore del patrimonio immobiliare del ricorrente, risente della minore attrazione del mercato immobiliare oggi anche nelle vendite competitive. In ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti di asta deserti con conseguente ribasso del bene (sottraendo dal valore iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buonfine) e con ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperito.

Al contrario, con il piano di ristrutturazione i creditori andrebbero ad essere soddisfatti integralmente nel loro credito e certamente in misura superiore a quella che presumibilmente ricaverebbero dalla vendita coattiva delle vendite dell'immobile e, comunque, si garantirebbe, sia pure in misura minima, un maggior soddisfacimento dei creditori ipotecari -anche in termini di velocità di incasso delle somme messe loro a disposizione- e la conservazione dell'immobile del ricorrente, che rappresenta la dimora del nucleo familiare.

Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il Gestore della Crisi alla luce degli elementi esposti ha affermato che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);

- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il Gestore ha pertanto concluso, ritenendo la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, ha espresso il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Tanto premesso, il Sig. Dibari Girolamo, come rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Trani adito, affinché letto il ricorso, e fissato il termine per la notifica alla controparte voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) In via principale, omologare il piano del consumatore consentendogli di accedere ai benefici di legge di cui agli artt. 67 e ss. CCII;
- b) In via subordinata, valutate le osservazioni dei creditori o di qualunque altro interessato, omologare il piano ritenendo il credito soddisfacibile per mezzo dell'esecuzione del piano;
- c) In via di ulteriore subordine, espletati gli incombeni di procedura, omologare la suddetta proposta in termini di accordo con i creditori;
- d) Statuire, ai sensi dell'art. 277 comma 2 D.L.gs n. 14/2019, che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura vengano ammessi tra quelli in prededuzione e privilegio, e specificatamente: a) O.C.C. di Trani - Classe 1
- 5) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare il ricorrente dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

e

in ogni caso

Emettere entro il 19/02/2026 (udienza di audizione del debitore e delle altre parti) **i provvedimenti protettivi di cui all'art. 70, comma 4, C.C.LIL, disponendo la sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto presso il Tribunale di Trani al R.G.E. IMM. N.19/2025 Giudice Dr.ssa M. Valeriani, e disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari** sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, in quanto pregiudicanti sia la fattibilità del piano che la situazione personalissima del debitore.

ALLEGATI:

- 1) provvedimento di nomina dal Referente dell'O.C.C. di Trani;
- 2) fascicolo proc.47/2025;
- 3) estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- 4) visura catastale fabbricati;
- 5) visura catastale terreni;
- 6) precisazione del credito ufficio tributi del Comune di Barletta;
- 7) visura Crif;
- 8) Verbale udienza Corte Di Appello di Bari udienza 22/1/2026;
- 9) Unilav assunzione tempo determinato;
- 10) Prima proroga contratto di lavoro;
- 11) Seconda proroga contratto di lavoro;
- 12) Piano educativo individualizzato [REDACTED];
- 13) Piano educativo individualizzato [REDACTED];
- 14) Quotazione Immobiliare;
- 15) Valutazione auto Fiat;
- 16) Valutazione Auto Ford.

DICHIARAZIONE DI VALORE: Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico

Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad **€ 100.000,00.** Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Trani, data del deposito

Avv. Teresa Di Bari



Firmato
digital
mente
da
TERES
ADIBA
RI
C: IT

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Sig. **DIBARI GIROLAMO**, nato a Barletta il 08/10/1979, C.F.DBRGLM79R08A669D, ed ivi residente alla Via Padre Raffaele Di Bari n.21, delega a rappresentarlo e difenderlo, in ogni fase e grado della presente procedura, l'Avv. Teresa Di Bari, del Foro di Trani (C.F.DBRTRS70E61A669F) anche in esecuzione ed in opposizione, con facoltà di transigere, conciliare, incassare, farsi sostituire, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, chiamare in causa terzi e deferire giuramento, nominare, revocare e sostituire a sé altri procuratori.

Dichiara di essere stato informato ai sensi dell'art.4, 3 c. del d.lgs. n.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del medesimo decreto nonché della possibilità di ricorrere, ai sensi dell'art.2, co. 7 D.L. n.132/2014, alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato di cui agli artt. 2 e segg. del citato decreto legge.

Dichiara altresì di essere stato informato circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiara altresì che sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale degli avvocati cui con la presente conferisce incarico.

Reso edotto e chiaramente informato dei suoi diritti e che il trattamento dei dati personali anche sensibili verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, presta completo e informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto dell'art.13 e segg. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli artt.13-23 del D.Lgs.196/2003, all'utilizzo e al trattamento dei dati personali.

Presta altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei ed informatici dello studio legale, degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato, oggi conferito, assumendo fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Elegge domicilio presso gli Avv.ti Teresa Di Bari, con studio in Barletta alla Via Rizzitelli n.8.
Barletta, li 07/07/2025

Girolamo Dibari

E' autentica

Avv. Teresa Di Bari



Firmato
digital
mente
da
TERES
ADIBAR
C: IT

1. Relazione del gestore della crisi nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68, comma 2, CCII

TRIBUNALE DI TRANI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: dott. ssa Santoniccolo Carmen

Debitore: Dibari Girolamo

assistito da: avv. *Dibari Teresa*

1.1. Premessa e scopo dell'incarico

La sottoscritta Dott.ssa Santoniccolo Carmen, nata a Terlizzi (BA) il 04.05.1986, C.F.: SNTCMN86E44L109V, domiciliata presso il proprio Studio in Andria – Via M. d'Azeglio, n. 90, PEC carmensan@pec.it, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani al n. 1295

premessato che

- il sig. Dibari Girolamo nato a Barletta il 08/10/1979, ed ivi residente alla Via P. Raffaele di Bari, n.21, codice fiscale DBRGLM79R08A669D (da ora anche semplicemente “debitore”), ha depositato in data 27/10/2025 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Trani per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCII* alla quale è stato assegnato il n. 47/2025 nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;
- con provvedimento in data 19/11/2025 veniva nominata dal Referente dell'O.C.C. di Trani quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (**Allegato n. 1**);
- in data 21/11/2025 il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (**Allegato n.1**);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritta nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Trani;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, è stato iscritto al numero progressivo 216, nella sezione “A” del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 10 giugno 2019;
- di non essere legata al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

- di non essere legata al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta gestore della crisi,

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità

La sottoscritta ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII¹;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII²;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come **sovraindebitamento**: *"lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*.

² L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come **consumatore**: *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*.

1.3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

- 1) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia;
 - 2) Certificato Cassetto Previdenziale del debitore,
 - 3) Situazione debitoria Agenzia Entrate e Riscossione;
 - 4) Atto di Proprietà dell'abitazione familiare Fg.87 P.Ila 3383Sub 2° Via Padre Raffaele Dibari n.21, Piano 8, del Box Fg.87P.Ila3383 Sub 57 Piano S1 e del locale dep. C2 Fg.87 P.Ila3383 Piano S;
 - 5) Atto di proprietà del Fondo agricolo non edificabile, sito in Cerignola, loc. Pozzelle, Fg.272, P.Ile119,263,365,443,111,112,114,116;
 - 6) Libretto di circolazione PRA FIAT STYLO JTD TG. CH811NP proprietà Dibari Girolamo;
 - 7) Libretto di circolazione FORD KOGA TG.FF936XE proprietà ½, cointestata con la Sig.ra [REDACTED];
 - 8) Estratto conto corrente n.6640/4100000011800 che, alla data del 31/12/2025, evidenzia un saldo di euro 7.293,79;
 - 9) Atto di erogazione mutuo fondiario;
 - 10) Atto di erogazione mutuo agrario;
 - 11) Ultime 3 dichiarazioni reddituali;
 - 12) N.2 decreti di Omologa attestanti l'invalidità dei minori [REDACTED];
 - 13) Diagnosi clinico-funzionale [REDACTED];
 - 14) Piano di ammortamento finanziamento INTESA SAN PAOLO n.58847875 3;
 - 15) Piano di ammortamento MUTUO AGRARIO N.01- 21706908, INTESA SAN PAOLO;
 - 16) Perizia terreno;
 - 17) Atto di precetto notificato dalla AREC NEPRIX spa.
- (Il tutto racchiuso nell'allegato 2)

1.4 Attività preliminari del gestore della crisi

La sottoscritta gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER); (**Allegato 3**)
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie; (**Allegato 4 e 5**)
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta carichi pendenti presso Comune di Barletta; (**Allegato 6**)
- visura Crif; (**Allegato 7**)

La sottoscritta ha, inoltre, avuto incontri con il debitore e l'advisor che hanno fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.5 Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (**Allegato 2**), risulta composto da:

debitore:

Cognome	DIBARI
Nome	GIROLAMO
Codice Fiscale	DBRGLM79R08A669D
Comune di nascita	Barletta
Data di nascita	08/10/1979
Comune di residenza	Barletta
Indirizzo di residenza	Via P. Raffaele Dibari n.21

Cap	76121
Stato civile	CONIUGATO
Impiego	OCCUPATO

Familiare del debitore:

Cognome	
Nome	
Codice Fiscale	
Comune di nascita	
Data di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Cap	
Stato civile	Coniugata
Rapporto di parentela	Moglie
Impiego	Casalinga

Familiare/i del debitore:

Cognome	
Nome	
Codice Fiscale	
Comune di nascita	
Data di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Cap	
Stato civile	celibe
Rapporto di parentela	figlio
Impiego	studente

Familiare del debitore:

Cognome	██████
Nome	██████
Codice Fiscale	██████████████
Comune di nascita	██
Data di nascita	██████
Comune di residenza	██████
Indirizzo di residenza	██████████████████
Cap	████
Stato civile	celibe
Rapporto di parentela	figlio
Impiego	studente

Familiare del debitore:

Cognome	██████
Nome	██████
Codice Fiscale	██████████████
Comune di nascita	██
Data di nascita	██████
Comune di residenza	██████
Indirizzo di residenza	██████████████████
Cap	████
Stato civile	celibe
Rapporto di parentela	figlio
Impiego	studente

1.6. Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni (ai sensi dell’art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L’esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dalla scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore hanno permesso alla sottoscritta gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell’indebitamento del Sig. Dibari Girolamo, sono riconducibili allo stato di necessità di intervento con supporti mirati e particolarmente costosi volti a migliorare le

condizioni di vita dei minor [REDACTED] a seguito della conferma, nel 2019, pervenuta dopo accertamenti medici, della sindrome dello “Spettro Autistico” che interessa entrambi. La situazione familiare subisce ulteriore aggravamento a seguito di licenziamento del sig. Dibari Girolamo in data 05/04/2023 dopo un periodo lavorativo di diciannove anni presso il [REDACTED] ricoprendo la mansione di “Responsabile della produzione reparto iniezione”, con un reddito medio lordo di circa euro 2.000,00.

Inevitabilmente la perdita del lavoro improvvisa ha minato la stabilità emotiva ed economica della famiglia, causandone l’indebitamento. A fronte di tanto, tuttavia, il debitore si attivava, lavorando nel fondo di sua proprietà, conseguendo un reddito che, unitamente alla NASPI, al beneficio dell’accompagnamento e all’assegno Unico gli ha consentito non solo di sostenere la famiglia, sottoporre alle dovute terapie i piccoli [REDACTED], ma anche di onorare il pagamento del mutuo agrario e del finanziamento n.58847875 dello 01/05/2018 che NON presentano alcuna sofferenza.

Di contro il debitore non è riuscito ad onorare il debito del mutuo ipotecario della casa familiare, sottoscritto nel pieno rispetto delle capacità finanziarie ad assolvere il pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento, perché nel corso del 2018, al momento della stipula del suddetto mutuo, la famiglia conseguiva redditi che consentivano di rispettare i pagamenti. Vani si sono rivelati i tentativi di addivenire ad una composizione della lite con la società AREC NEPRIX SPA, società che ha rilevato il credito della Banca Monte Dei Paschi di Siena. Infine, in data 23/11/2024 la società notificava al Sig. Dibari, Atto di precetto, intimando il pagamento del debito residuo. A seguito di accordi telefonici veniva nuovamente effettuata una proposta conciliativa che il debitore avrebbe potuto onorare anche mediante l’aiuto della famiglia di origine. In data 20/12/2024 la proposta è stata rifiutata.

La prospettiva di adempiere le obbligazioni da parte del debitore viene mostrata dalla adeguatezza dei flussi di entrate e uscite prospettiche a ogni sottoscrizione di operazioni di finanziamento.

Al fine di coadiuvare il giudice delegato nella valutazione della diligenza del debitore, si rappresenta, per ciascun finanziamento sottoscritto, la situazione prospettica in cui versava il debitore alla data della sottoscrizione:

Finanziamento 1

MUTUO FONDIARIO FRAZIONATO intestato a Dibari Girolamo del 12/4/2018 Monte dei Paschi di Siena pari ad €104.840,00, Nota di Trascrizione Reg. Gen.8082, Reg. Part.6133, Pres. n.57 del 12/4/2018. Totale rate Residue €88.905,15. Rate mensili €450/500 (mutuo a tasso variabile).

Nell’anno di sottoscrizione del mutuo fondiario frazionato il debitore soddisfa in pieno il requisito di meritevolezza, perché nella piena consapevolezza, in considerazione delle capacità finanziarie possedute, di poter sottoscrivere il mutuo e di poter regolarmente pagare le rate, ignaro, dunque, delle avversità che di lì a poco gli si sarebbero prospettate.

Finanziamento 2

MUTUO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO intestato a Dibari Girolamo N.01- 21706908, MUTUO PADRE N.01-48767413 INTESA SAN PAOLO, €91.186,87. Scadenza 20.02.2039. Capitale residuo €79.873,63. Rate variabili mensili €420,66 (quota capitale).

In merito al secondo finanziamento, lo stesso è da attribuire all'investimento risultante da atto di compravendita stipulato in data 20 febbraio 2019 per l'acquisto del fondo rustico, nella previsione di ampliare le entrate reddituali familiari impiegando parte del tempo a disposizione (tempo residuo dal lavoro) per l'attività di imprenditoria agricola.

Anche in questo caso il mutuo è stato erogato in seguito alla valutazione del merito creditizio del debitore.

Finanziamento 3

Finanziamento INTESA SAN PAOLO intestato a Dibari Girolamo n.58847875 dello 01/05/2018, scadenza 01.04.2028, €30.000,00. Capitale residuo €8.349,89. Rata mensile €330,81.

Il sig. Dibari Girolamo ha lavorato dal 20/10/2004 al 5/04/2023 presso il [REDACTED], ricoprendo la mansione di "Responsabile della produzione reparto iniezione", con un reddito medio lordo di circa euro 2.000,00 come da buste paga. Alla data di accensione dei predetti mutui/finanziamenti il sig. Dibari Girolamo era in grado di onorare il pagamento degli oneri assunti.

Nel 2019 il debitore apprende, a seguito di accertamenti medici, che i due suoi figli, gemelli, [REDACTED] sono affetti dalla sindrome dello "Spettro Autistico livello 2". La conferma di tale sindrome porta i due genitori ad intraprendere un percorso intensivo di terapie sui minori, volte a migliorare le condizioni di vita dei piccoli e a prepararli al mondo della scuola. Viene pertanto tempestivamente adito il Tribunale di Trani, Sez. Lav. N.R.G. 6154/2019 e 6155/2019, per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, che si conclude con decreto di omologa di accoglimento.

In data 05/04/2023 il Dibari viene licenziamento e fino al 01.04.2025 ha percepito il contributo NASPI.

Allo stesso tempo il licenziamento è stato impugnato innanzi al Tribunale di Trani Sez. Lav., Giudice Dr.ssa Arbore N.R.G.6524/23. Nell' **allegato 8** si evince il rinvio al 03.03.2026 dell'udienza per la verifica del bonario compimento della soluzione conciliativa proposta che accrescerebbe la liquidità del debitore.

Il debitore si è sempre adoperato per svolgere un'attività che garantisse alla famiglia una vita dignitosa e, esaminando le varie attività svolte, si apprende che ora lavora, con un contratto a tempo determinato (che al manifestarsi delle condizioni favorevoli potrebbe presto trasformarsi in impiego a tempo indeterminato), presso la società SICURITALIA S.P.A. con decorrenza 24/06/2025 e fino al 30/11/2025 (Unilav **allegato 9**) con un introito mensile pari ad euro 1.250,00 oltre indennità di rischio, buoni pasto e compenso per i turni notturni, questo a riprova del fatto che vi sia volontà di accrescimento delle entrate familiari per poter aumentare il reddito disponibile al risanamento dell'unica posizione debitoria in affanno, e, dunque, soddisfare il piano di ristrutturazione dei debiti di cui si chiede l'omologazione.

Lo stesso contratto, come da **allegati 10 e 11**, è stato oggetto di proroga al 30/11/25 e di un'ulteriore proroga al 30/04/2026, a riprova dell'impegno del debitore.

Attualmente la situazione economica-finanziaria della famiglia è migliorata in primis perché il Dibari, oltre a lavorare sui terreni in sua proprietà e per i quali percepisce un reddito annuale di circa euro 10.000,00, svolge una ulteriore attività lavorativa stabile come Guardia Particolare giurata presso la spa Security Italia ormai da sette mesi.

Ancora, le condizioni di salute dei figli sono notevolmente migliorate, così come si evince anche dai referti della ASL BAT (**allegato 2**) che hanno ridotto la patologia dello Spettro dell'Autismo dal II al I livello e non richiedono più i costosi interventi di supporto psicologico resisi necessari per i primi 7 anni di vita dei bambini,

attualmente partecipando unicamente a progetti gratuiti sovvenzionati dal Comune di Barletta, ciò determinando non solo un notevole sollievo morale per l'intera famiglia ma anche economico (allegati 12 e 13).

1.7 Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa in virtù della presa di coscienza, a seguito di accertamenti medici intrapresi nell'anno 2019, che i due suoi figli, gemelli [REDACTED] sono affetti dalla sindrome dello "Spettro Autistico".

Il ricorrente ha dichiarato di non avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Le cause del sovraindebitamento sono riconducibili sostanzialmente all'incapacità del ricorrente, principalmente causata dalla perdita del lavoro, di produrre il reddito necessario per far fronte alle obbligazioni assunte, principalmente con i soggetti finanziatori professionali.

Come si evince dalla documentazione depositata dal sig. Dibari, lo "stato di sovraindebitamento" evidente fino a pochi mesi prima dell'assunzione con un contratto che lo vede impiegato a tutt'oggi con concrete prospettive di conferma e di trasformazione in tempo indeterminato, non gli ha permesso di adempiere agli obblighi finanziari con un patrimonio prontamente liquidabile. La situazione patrimoniale ha subito però dei cambiamenti positivi nel corso degli ultimi mesi e questo certamente dovrebbe essere considerato positivamente, in modo che il Dibari possa riprendere ad essere puntuale nei pagamenti dell'unico debito in sofferenza e risollevare in tal modo la propria posizione debitoria.

1.8 Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura. Le posizioni debitorie complessive del sig. Dibari vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

1. O.C.C. di Trani, con sede legale in Trani alla Via Giuseppe Amorese n. 4., importo complessivo euro 1.500,00 (tremila,00) a titolo di compenso come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al d.m. n. 202/2014 in prededuzione;
2. Avv. Dibari Teresa, con studio in Barletta alla Via Rizzitelli n. 8, richiedente le somme complessive di euro 522,08 a titolo di compenso con grado di prelazione di credito privilegiato, in conformità alla lettera di incarico professionale sottoscritta con il debitore.
3. AREC NEPRIX S.P.A., sede legale in Milano, Via Superga n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Avino, c.f. VNAGPP66E04F205G (pec: giuseppe.avino@milano.pecavvocati.it), con studio a Milano, Via Valvassori Peroni n. 76, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto legale: giuseppe.avino@milano.pecavvocati, richiedente le somme complessive di euro 88.905,15 (ottantottomilanovecentocinque/15) a titolo di debito residuo del contratto di mutuo edilizio del 12/4/2018 acceso con Monte dei Paschi di Siena, oggi AREC NEPRIX SPA con grado di prelazione di privilegio ipotecario.

Si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori, con specifica indicazione in ordine all'epoca della stipula e natura dell'operazione di finanziamento, importo del debito iniziale e del debito residuo nonché rata pattuita per il rimborso.

1. creditore AREC NEPRIX SPA. Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato con Monte dei Paschi di Siena in data 12/04/2018 per un importo originario di euro 104.840,00, Nota di Trascrizione Reg. Gen.8082, Reg. Part.6133, Pres. n.57 del 12/4/2018; veniva previsto un rimborso mediante rate mensili dell'importo di euro 450,00/500,00 (mutuo tasso variabile). L'importo del debito residuo è pari a euro 88.905,15;
2. creditore INTESA SAN PAOLO n.58847875 3. Il contratto di finanziamento chirografario è stato stipulato in data 26/03/2018 per un importo originario di euro 30.000,00; veniva previsto un rimborso mediante n. 120 rate mensili, comprensive di interessi passivi, dell'importo di euro 330,81. L'importo del debito residuo è pari a euro 8.349,89; (piano di ammortamento aggiornato **allegato2**);
3. creditore INTESA SAN PAOLO MUTUO AGRARIO di miglioramento N.01-21706908. Il contratto di mutuo agrario ipotecario è stato stipulato in data 20/02/2019 per un importo originario di euro 91.186,87; veniva previsto un rimborso mediante n. 185 rate mensili variabili dell'importo di euro 700,00 circa, compresi interessi passivi. L'importo del debito residuo è pari a euro 79.873,63 (piano di ammortamento aggiornato **allegato2**).

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere sintetizzate, alla data di presentazione della relazione particolareggiata, nell'unica posizione debitoria di natura consumeristica pendente rappresentata dal residuo di euro 88.905,15 nei confronti della società creditrice AREC NEPRIX SPA.

Il finanziamento in essere con INTESA SAN PAOLO e il mutuo agrario di miglioramento i cui pagamenti sono a tutt'oggi regolarmente effettuati, possono ritenersi finanziariamente coperti dal reddito agrario percepito dal debitore.

Il sig. Dibari Girolamo, inoltre, come da documenti che si allegano non risulta avere pendenze tributarie nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agente della Riscossione, dell’ufficio tributi del comune di Barletta.

Si riporta di seguito una tabella di dettaglio/riepilogo debiti alla data odierna:

	Creditore Debitore	Tipologia	Importo deb. residuo
	AREC NEPRIX SPA	Totale Residuo scaduto (ipotecario)	88.905,15
	INTESA SAN PAOLO n.588478 75 3	Totale Residuo (ultima rata pagata il 01.01.2026)- chirografario	8.349,89
	INTESA SAN PAOLO MUTUO AGRARIO di miglioramento N.01-21706908	Totale Residuo (ultima rata pagata il 20.12.2025)-ipotecario	79.873,63
	TOTALE DEBITI		177.128,67
	Advisor	Totale Residuo (privilegiato)	522,08
	OCC di Trani	Totale Residuo (prededucibile)	1.500,00

b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dalla sottoscritta gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

PATRIMONIO IMMOBILIARE

- 1. Abitazione di tipo economico Fg.87 P.Ila 3383 Sub 2° Via Padre Raffaele Dibari n.21, Piano 8 (ipoteca dell’istituto di credito);
- 2. Pertinenza dell’abitazione Box Fg.87 P.Ila3383 Sub 57 Piano S1(ipoteca dell’istituto di credito);
- 3. Pertinenza dell’abitazione loc. dep. C2 Fg.87 P.Ila 3383 Piano S1(ipoteca dell’istituto di credito);

Il valore del patrimonio immobiliare risultante dai dati O.M.I. è di €.98.000,00 (allegato 14)

PATRIMONIO IMMOBILIARE AGRICOLO

Fondo agricolo non edificabile, sito in Cerignola, loc. Pozzelle, Fg.272, P.Ile119,263,365,443,111,112,114,116 (Seminativo/Vigneto) (ipoteca dell’istituto di credito).
Valore come da perizia €120.000,00 (allegato 2).

Il valore del patrimonio immobiliare agricolo risultante dai dati O.M.I. è di €120.000,00.

Gli immobili di proprietà del debitore sono oggetto di esecuzione immobiliare R.G.E. N.19/2025; *la proposta del debitore prevede la richiesta di sospensione della succitata procedura di esecuzione forzata pendente.*

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio immobiliare ammonta a complessivi euro 218.000,00.

PATRIMONIO MOBILIARE

- 1. Autovettura FIAT STYLO JTD TG. CH811NH proprietà 1/1 (quotazione 4 Ruote 0 allegato 15);
- 2. Autovettura FORD KUGA TG.FF936XE proprietà ½, cointestata con la Sig.ra [REDACTED] 26/5/1946 (quotazione 4Ruote 5.500 allegato 16);
- 3. Il debitore è altresì titolare di un conto corrente n.6640/4100000011800 che, alla data del 31/12/2025, evidenzia una giacenza di euro 7.293,79 (allegato 2).

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro 12.793,79.

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi euro 324.358,00 come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 218.000,00
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 12.793,79

Valore totale del patrimonio	Euro 230.793,79
------------------------------	-----------------

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore, *non risultano* a conoscenza della scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell’art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Il reddito medio LORDO mensile di cui la famiglia dispone è di euro 3.885,00, così strutturato:

- 1) COMPENSO NETTO ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (24/06/25-30/04/26) euro 1.250,00;
- 3) ASSEGNO UNICO euro 888,90 (totale anno 2025 euro 10.753,20);
- 4) INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO [REDACTED] euro 531,76 mensile (totale anno 2025 euro 6.381,12);
- 5) INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO [REDACTED] euro 531,76 mensile (totale anno 2025 euro 6.381,12);
- 6) REDDITO ANNUALE AGRARIO NETTO mensile euro 683,00 (totale annuo 8.196,00). Spese contributi agricoli euro 0,00.

Redditi Personali del debitore

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori redditi)	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	[REDACTED]
2021.	L.INDETERMINATO	26.000,00	1.200,00	NETTO_24.888,00	2.074,00	
2022	L.INDETERMINATO	26.915,00	-	NETTO_23.168,00	1.930,00	
2023	L.INDETERMINATO	8.371,00	976,00			GG LAVORATI
2023	L.DETERMINATO	9.459,00		NETTO_16.034,00	1.336,16	293
2024	L.DETERMINATO	12.060,00				

Il Sig. Dibari, ad oggi, ha un contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno come guardia particolare giurata con una retribuzione media mensile netta di circa euro 1.250,00.

e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII))

Come già esposto, il nucleo familiare del ricorrente è così composto:

I) Sig. Dibari Girolamo(debitore)

II) Sig.[REDACTED]

III) Sig. [REDACTED]

IV) Sig. [REDACTED]

V) Sig. [REDACTED]

Il debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare:

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	500,00
Abbigliamento e calzature	200,00
Spese condominiali	150,00
Utenze: acqua luce e gas	150,00
Spese sanitarie	150,00
TOTALE SPESE	1.150,00

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue e coerenti con la condizione del sig. Dibari Girolamo secondo i recenti dati istat con riferimento alla categoria “Coppia con 3 figli”.

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 3.885,00 e detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a euro 2.735,00.

Considerando le rate del mutuo agrario e del finanziamento (TOTALE 1.060,00 euro CIRCA) che il debitore riesce a ripianare con il reddito agrario prodotto annualmente, sembra ragionevole considerare la corresponsione mensile della rata del mutuo ipotecario che insiste sulla casa familiare di circa 450,00 euro, importo che il debitore è in grado di corrispondere, vista anche l’aspettativa positiva della conferma del contratto di assunzione che continuerebbe ad accrescere il reddito disponibile. Ciò posto risulta evidente la prospettiva di totale risanamento del debito pendente.

A rendere tuttavia ancora più solvibile la posizione del Dibari il supporto economico fornito dalla di lui madre, proprietaria di abitazione principale, box, un terreno e percettrice di una pensione di vecchiaia di euro 1.350,00, della quale metterebbe a disposizione euro 300,00. Tale ulteriore somma di €300,00 andrebbe ad aggiungersi alla somma di euro 1.675,00 per un totale di **euro 1.975,00**. Pertanto, il debitore potrebbe corrispondere mensilmente una rata mensile del mutuo ipotecario sulla casa familiare di circa euro 650,00 senza difficoltà, e che, tenuto conto degli incassi mensili e delle spese detratte, nonché del supporto economico familiare, il debitore sarebbe in grado di onorare il debito evitando che la famiglia e soprattutto i minori si trovino a vivere l'ulteriore trauma di non poter più vivere nella casa familiare.

La proposta elaborata dal sig. Dibari assicura ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore nonché dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, trovando il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile, in virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore non solo di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale ma altresì di migliorarla con un nuovo contratto di lavoro, alla cui ricerca si è attivato costantemente contattando aziende e sottoponendosi a quotidiani colloqui di lavoro.

1.7. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII))

Sulla scorta delle indagini svolte dalla sottoscritta nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso.

1.8. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII))

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 2.160,00, ed afferiscono a:

- Compenso O.C.C.	euro 1.500,00
- imposta di registro su sentenza di omologa	euro 210,00
- Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati	euro 350,00
- Varie	euro 100,00
TOTALE	euro 2.160,00

1.9. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

Con riferimento al comportamento del soggetto finanziatore, ed in particolare alla valutazione del *"merito creditizio"*, l'evoluzione e l'interpretazione giurisprudenziale ha introdotto altro fondamentale dato da tenere in considerazione, ovvero l'eventuale errata o colpevole valutazione che il finanziatore abbia compiuto al momento della concessione del finanziamento.

Si parla della cosiddetta valutazione del merito creditizio operata dal finanziatore. Ebbene, nel caso di specie dall'analisi contestuale emerge che il finanziatore ha valutato:

- l'importo del finanziamento;
- gli importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- il numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- il reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- l'importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- la scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Sul punto la giurisprudenza in maniera granitica ha sancito che *"Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio."*

... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente." (Tribunale Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione 27.10.2020. Confermato anche da Trib. Napoli 21.10.2020, Trib. Napoli Nord 21.12.2018 e Trib. Bari 8.7.2020).

È notorio che gli istituti di credito e società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito, sono i più qualificati a procedere alla valutazione della solvibilità del debitore, per cui eventuali profili di colpa del consumatore, quand'anche configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e

superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (Tra le altre Tribunale Vicenza 24.09.2020, Tribunale di Napoli 21.10.2020, Tribunale di Trani, 16.03.2023).

Da ultimo, questa difesa fa rilevare come, nella procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, la violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del debitore comporta, addirittura, l'impossibilità per il creditore di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa (Cfr. Tribunale di Vicenza, sez. 1, Decreto del 01 settembre 20022).

Peraltro, laddove si volesse far anticipare il momento in cui sorge il sovraindebitamento alla stipula dell'ultimo finanziamento, bisognerebbe domandarsi se il soggetto finanziatore abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 124 bis del T.U.B. e concludere che, non vi sia stata una corretta valutazione del merito creditizio del richiedente il finanziamento da parte dell'istituto finanziario, unico soggetto a ciò obbligato, in quanto operatore professionale

Si rappresenta inoltre che, a parere della scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, sopraggiunto per cause a lui non imputabili e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso ha operato a partire dal 2019 non potesse essere a priori previsto nel momento in cui sono state assunte obbligazioni con la ragionevole prospettiva di potervi adempiere.

La situazione si è aggravata con la perdita del posto di lavoro nel 2023, e, conseguentemente il debitore coadiuvato dai suoi consulenti ha preso in considerazione la rinegoziazione del mutuo fondiario per l'acquisto della casa di abitazione addivenendo anche alla formulazione di accordi, rifiutati dalla società cessionaria del credito vantato dall'istituto Monte dei Paschi di Siena.

1.10. Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore non solo di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, ma altresì di migliorarla con il nuovo contratto di lavoro con la prospettiva di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato al prossimo rinnovo, si propone il soddisfacimento completo del debito inerente al mutuo ipotecario sulla casa di abitazione, attraverso la corresponsione mensile di una rata pari ad euro **650,00** (seicentocinquanta/00) per un totale di 137 rate.

a. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi e considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 3.885,00 e che le spese mensili ammontano ad euro 1.150,00, l'istante è in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro.

1.11 Valutazione dell'alternativa liquidatoria

L'art. 67, co. 4 del CCI prevede che "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'O.C.C."

E' affidata al Giudice, quindi, la valutazione della convenienza del piano di ristrutturazione del debito del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria e non è più richiesto tale riferimento nella relazione dell'O.C.C.

Premesso che lo scopo della norma sarebbe quello di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio anche dei loro creditori e reinserirsi nella economia, mantenendo possibilmente la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, si vuole qui dimostrare l'incapienza del valore dei beni rispetto al credito residuo vantato dal creditore ipotecario e che in caso di liquidazione le risorse nette assegnabili allo stesso sarebbero inferiori, così come inferiore sarebbe il ricavato complessivo rispetto alle risorse messe a disposizione dal piano di ristrutturazione proposto.

Il valore del patrimonio immobiliare del ricorrente risente della minore attrazione del mercato immobiliare oggi anche nelle vendite competitive. In ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti di asta deserti con conseguente ribasso del bene (sottraendo dal valore iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esepito.

Al contrario, con il piano di ristrutturazione i creditori andrebbero ad essere soddisfatti in misura superiore a quella che presumibilmente ricaverebbero dalla vendita coattiva delle vendite dell'immobile e, comunque, si garantirebbe, sia pure in misura minima, un maggior soddisfacimento dei creditori ipotecari - anche in termini di velocità di incasso delle somme messe loro a disposizione- e la conservazione dell'immobile del ricorrente, che rappresenta la dimora del nucleo familiare.

Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

La sottoscritta gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;

- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

1.11. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

la sottoscritta gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Luogo e data

Andria, 03/02/2026

(Firma del gestore)
digitale

ALLEGATI

- 1) provvedimento di nomina dal Referente dell'O.C.C. di Trani;
- 2) fascicolo proc.47/2025;
- 3) estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- 4) visura catastale fabbricati;
- 5) visura catastale terreni;
- 6) precisazione del credito ufficio tributi del Comune di Barletta;
- 7) visura Crif;
- 8) Sentenza Sezione Lavoro e Previdenza - Corte d'Appello di Bari;
- 9) Unilav assunzione tempo determinato;
- 10) Prima proroga contratto di lavoro;
- 11) Seconda proroga contratto di lavoro;
- 12) Piano educativo individualizzato Dibari Alessio;
- 13) Piano educativo individualizzato Dibari Daniele;
- 14) Quotazione immobiliare;
- 15) Valutazione auto Fiat;
- 16) Valutazione auto Ford.

TRIBUNALE DI TRANI

Sezione Civile – Area Commerciale

D E C R E T O

Il Giudice delegato

- vista la domanda *ex art. 67 ss. CCII* presentata nell'interesse di Dibari Girolamo, c.f. DBRGLM79R08A669D;
- rilevato che la domanda appare corredata dei documenti richiesti;
- osservato che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, sussistendo quanto meno una situazione di crisi, intesa come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici del debitore a far fronte alle obbligazioni di cui al piano (debito residuo di euro 88.905,15, oltre accessori, nei confronti di Arec Neprix S.p.A.) nei successivi dodici mesi;
 - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata;
 - d) l'indicazione presunta dei costi di procedura;
 - e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
- ritenuta la competenza territoriale;
- dato atto che occorre integrazione il piano, tenendo conto che:
 - i pagamenti sono da eseguirsi all'esito di piani di ripartizione (anche parziale). Come previsto dall'art. 71, co. 4, CCII, solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, *“che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il Giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”*; in tal guisa, deve tenersi conto che nel caso in cui il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, il Giudice liquida il compenso dell'OCC tenuto conto dell'attività svolta e tenuto conto della diligenza dell'OCC;
- ritenuto di sospendere la procedura esecutiva pendente, giacché idonea a pregiudicare la fattibilità del piano;

PTM

dispone che la proposta ed il piano, come integrati dal seguente decreto, siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro 30 gg, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui all'art. 68, 4° co., CCII; dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie; dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al Tribunale di Trani al R.G.E. n. 19/2025 (G.E. dott.ssa M. Valeriani) nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione - o di rigetto o di inammissibilità della richiesta di omologazione - diventino definitivi; fissa la comparizione delle parti, ai fini dell'art. 70, CCII, l'udienza del **22 maggio 2026, ore 10:15**. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di competenza.

Trani, 12 febbraio 2026

Il GD Antonio Lacatena



ATTO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Teresa Di Bari (C.F.DBRTRS70E61A669F) con studio in Barletta alla Via Rizzitelli n.8 (pec:avv.teresa.dibari@pec.it), quale procuratore del Sig. Girolamo Dibari (C.F.DBRGLM79R08A669D) attesta che la copia del ricorso di ristrutturazione debiti del consumatore, il piano di riparto e il pedissequo decreto emesso in data 12/2/2026 dal Tribunale di Trani, N.R.G.E.32-1/2026, Giudice dr. Lacatena, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 octies e 475 cpc delle disp. att., sono conformi ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico dal quale sono stati estratti.

Barletta, lì 19/2/2026

Avv. Teresa Di Bari



Firmato digitalmente da
TERESA DIBARI
C: IT